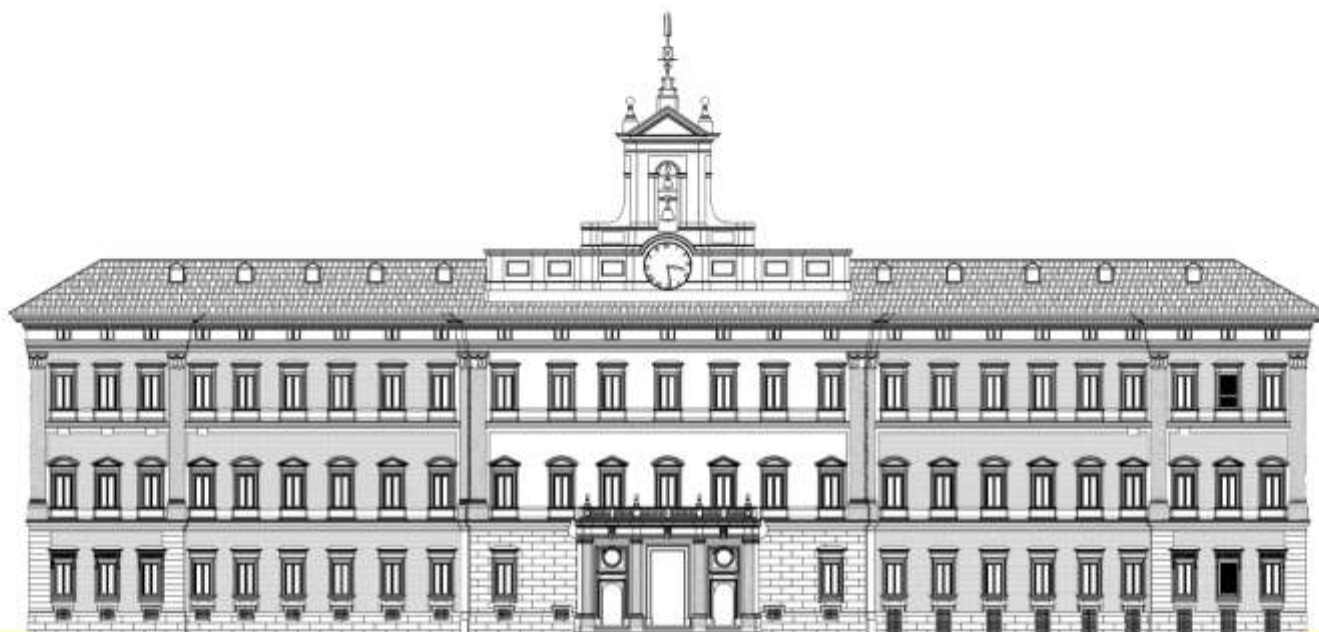




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3072

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina
del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle
merci nella laguna di Venezia

*(Conversione in legge del DL n. 45/2021 - Approvato dal Senato
A.S. 2168)*

N. 324 – 4 maggio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3072

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina
del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle
merci nella laguna di Venezia

*(Conversione in legge del DL 45/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2168)*

N. 324 – 4 maggio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
COLLEGAMENTO MARITTIMO IN REGIME DI SERVIZIO PUBBLICO CON LE ISOLE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ.....	- 6 -
ARTICOLO 3	- 7 -
TRAFFICO CROCIERISTICO E DELLE MERCI NELLA LAGUNA DI VENEZIA.....	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3072
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Gariglio
Commissione di merito:	
Gruppi:	PD
Commissione competente:	IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni, e non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica e che, al momento della predisposizione della presente Nota, non risulta disponibile la relazione tecnica di passaggio. Le modifiche, peraltro, sono tre, delle quali due di carattere formale. Della terza modificazione, riferita all'articolo 2, si dà conto nella pertinente scheda.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili finanziari.

¹ AS 2168.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole

Le norme prevedono che le disposizioni della Convenzione per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori² continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle citate procedure entro il 31 maggio 2021, e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione-CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012 con l'obiettivo di garantire lo svolgimento dei servizi di continuità territoriale marittima per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure già pubblicate per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico con approccio orizzontale sulla linea Civitavecchia-Olbia e l'aggiudicazione dei contratti di servizio per le linee Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Cagliari-Arbatax e Termoli-Tremiti e comunque non oltre il 31 maggio 2021.

Al contempo, si stabilisce che, in caso di mancata conclusione delle procedure entro il previsto termine del 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta ulteriore proroga dovrebbe riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e merci operatori economici diversi da CIN.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della L. 296/2006, e dell'articolo 19-ter del DL 135/2009.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che per quantificare il corrispettivo da erogare a CIN per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione è stato calcolato il valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019, determinando l'incidenza di ciascuna linea sull'importo complessivo dei costi sostenuti per ciascun anno di riferimento e, proporzionalmente, anche il costo giornaliero di ciascuna linea.

Il corrispettivo da erogare è stato dunque determinato moltiplicando il costo medio giornaliero di ciascuna linea (periodo 2016-2019 e anno 2020) per i giorni di effettivo esercizio delle linee e fino al termine finale di efficacia della Convenzione (31 maggio 2021). Limitatamente alle tratte Termoli-Tremi e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, è stato considerato il termine finale del 30 giugno 2021, tenuto conto che la disposizione prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga di trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'importo complessivo, dettagliato nella seguente tabella, è pari ad euro 13.424.173,96:

Linee annuali	Giorni	Costo giornaliero	Costo annuale
Cagliari-Palermo	92	7.703,87	708.756,06
Napoli-Cagliari	92	15.374,56	1.414.459,64
Civitavecchia-Cagliari-Arbatax	122	41.162,71	5.021.850,99
Termoli-Tremi	122	7.376,11	899.885,16
Genova-Porto Torres	92	26.361,20	2.425.414,62
Olbia-Civitavecchia	92	32.106,60	2.953.807,50
			13.424.173,96

La spesa derivante dal differimento della convenzione in essere trova copertura sulle risorse previste a legislazione vigente e già destinate a tale finalità di cui al capitolo 1960 – (UdV 2.5) “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo” - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta la necessaria disponibilità. Al riguardo, la RT precisa che dette risorse risultano libere e non sono in corso provvedimenti che ne determinano l'impegno. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano l'applicazione della Convenzione per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori per consentire la conclusione delle procedure finalizzate all'aggiudicazione dei contratti di servizio, e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle citate

procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non assicurati dal mercato, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

In proposito, la RT chiarisce che l'onere per la finanza pubblica è rappresentato dal corrispettivo da erogare alla Compagnia Italiana di Navigazione-CIN S.p.A., attuale concessionaria, per gli ulteriori mesi di vigenza della convenzione; il corrispettivo è stato calcolato sulla base del valore di sbilancio delle singole linee esercite da CIN S.p.a. nel periodo 2016-2019 per il quale la RT fornisce nel dettaglio l'onere, complessivamente di 13,4 milioni di euro, fatto registrare sulle singole tratte.

Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

La RT precisa altresì che detto onere trova copertura sulle risorse previste a legislazione vigente e già destinate a tale finalità (capitolo 1960 – UdV 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla proroga della convenzione stipulata, in data 18 luglio 2012, per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori si provvede "con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo". In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2

Documento unico di circolazione e di proprietà

Le norme, modificate dal Senato in prima lettura, novellano l'articolo 1, comma 4-*bis*, del D. Lgs. 98/2017, prorogando dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il termine per la definizione, mediante decreto, delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione.

La **relazione tecnica**, riferita al testo iniziale, afferma che la previsione è di contenuto meramente ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo iniziale del DL disponeva la proroga al 30 giugno 2021. Con emendamento approvato dal Senato la proroga è stata disposta fino al 30 settembre 2021: detto emendamento non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 marzo al 30 settembre 2021 il completamento delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico per l'utilizzazione delle medesime procedure ai fini del rilascio del documento unico di circolazione. La norma ora prorogata, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza (art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 98/2017). Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto di detta clausola e del carattere infrannuale della proroga.

ARTICOLO 3

Traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia

Le norme, modificate dal Senato, al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia ambientale, prevedono che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

Per tali finalità, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La **relazione tecnica** precisa che la quantificazione degli oneri finanziari è stata operata come segue:

- a) stimando un valore del progetto di fattibilità tecnico-economica pari a 130 milioni di euro;
- b) assumendo a riferimento i parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabili ai progetti di fattibilità tecnico-economica aventi un valore di 130 milioni di euro;
- c) considerando l'importo del congruo premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del D.P.R. n. 207 del 2010) e

delle spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) considerando i costi di svolgimento delle due fasi del concorso, ivi compresi i compensi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice determinati assumendo, stante la complessità della procedura, una commissione di 5 membri da remunerare sulla base dei parametri di cui al D.M. 12 febbraio 2018, recante Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, applicabili ai progetti di fattibilità tecnico-economica aventi un valore di 130 milioni di euro.

Nella tabella vengono indicati i valori e i parametri considerati ai fini della quantificazione:

(euro)

VALORE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ	130.000.000
TECNICO-ECONOMICA	
Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016	1.774.500
Spese	177.450
A Totale Corrispettivi di cui	1.951.950
<i>Premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'articolo 260 del DPR 207/2010)</i>	1.153.425
<i>Spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'articolo 156, comma 7, del D. Lgs. 50/2016</i>	798.525
B Pubblicazione degli avvisi, costi e compensi della commissione giudicatrice	240.000
TOTALE (A+B)	2.191.950

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**, con Nota RGS messa a disposizione della Commissione Bilancio, ha precisato che la stima di 130 milioni di euro del progetto di fattibilità tecnico-economica è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale.

Per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa (in allegato alla medesima Nota) la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai fini della quantificazione. In base a tale simulazione, il costo totale per il compenso di architetti e ingegneri risulta di 1.952.311,76 euro.

Infine, per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ricompresi nella somma di 240.000 euro, il Governo ha precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai sensi dell'Allegato A del DM 12 febbraio 2018 per appalti di servizi di ingegneria e di architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5%, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame autorizzano, per le finalità sopra descritte, la spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.

In proposito la RT stima il valore dell'opera da realizzare in 130 milioni di euro e su tale stima basa i predetti oneri, relativi allo svolgimento del concorso, riportando altresì le singole voci di costo (corrispettivi relativi alla progettazione, premio per il vincitore, rimborsi spese per i partecipanti, compensi per la commissione giudicatrice, ecc). Il Governo, durante l'esame presso il Senato, ha fornito ulteriori elementi di dettaglio relativi agli oneri per la progettazione e alle spese per la commissione giudicatrice.

Al riguardo, sulla base dei presupposti indicati nella RT e nella documentazione integrativa sopra richiamata, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto altresì che l'onere è configurato come limite di spesa.

Si fa presente un lieve disallineamento tra la cifra indicata nella tabella fornita dalla RT alla voce "Corrispettivi" (1.951.950 euro) con il totale riportato per la medesima voce nell'Allegato alla Nota RGS presentata durante l'esame presso il Senato (1.952.311,76 euro). Tuttavia, il totale degli oneri resta comunque ricompreso nell'ambito dei 2,2 milioni di euro previsti a copertura della disposizione in esame.

Trattandosi di spesa in conto capitale (per la quale si verifica spesso un disallineamento temporale degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica), fermo restando l'effetto sul saldo netto da finanziare (integralmente ascrivito al 2021, come deducibile dal testo della disposizione), andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti attesi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Riguardo infine all'attività tecnico-amministrativa per l'esperimento del concorso di idee, andrebbe acquisita conferma che la stessa possa essere effettuata dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'esperimento di un concorso di idee avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio 2021-2023, di

competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.